



Protocollo per la Mobilità Studentesca Internazionale

Delibera del Consiglio d'Istituto del 28/11/2024
(cfr. MIUR nota prot. 843 del 10 aprile 2013)

Premessa

L'Istituto considera la mobilità studentesca transnazionale, con periodi variabili di soggiorno all'estero fino ad un intero anno scolastico, un'esperienza dall'alto valore educativo e formativo, che può diventare parte integrante del percorso di istruzione e formazione di ogni studente. Come ribadisce la Nota Ministeriale prot. 843 "*Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale*", la mobilità promuove lo sviluppo di competenze linguistiche e coinvolge risorse cognitive, affettive e relazionali in grado di sviluppare nuove competenze, capacità trasversali e nuovi atteggiamenti. Inoltre, è uno dei mezzi fondamentali attraverso i quali una persona può incrementare la propria possibilità di occupazione. Il valore dell'esperienza di mobilità (che normalmente si colloca nel IV^o anno dei corsi quinquennali) e l'efficacia del processo di reinserimento nel percorso italiano saranno favoriti da una stretta collaborazione tra studente/ssa, famiglia d'origine, scuola italiana e scuola straniera. I compiti relativi saranno descritti in un apposito Contratto Formativo (Learning Agreement).

- **Durata del periodo di mobilità studentesca**

Il periodo di mobilità studentesca internazionale può avere durata da un mese fino a non oltre un intero anno scolastico. Lo/la studente/ssa deve assicurare la frequenza attiva di una scuola, pubblica o privata, nel Paese della mobilità e, al termine del programma, deve fornire documentazione ufficiale relativamente alla frequenza delle lezioni, ai programmi effettivamente svolti e al livello di apprendimento raggiunto.

- **Adempimenti degli/delle studenti/esse che vogliono recarsi all'estero**

1. Prima della partenza:

I genitori degli/delle studenti/esse che intendono frequentare un anno di studio all'estero inoltrano la comunicazione scritta al Dirigente Scolastico, almeno 4 mesi prima della partenza, fornendo informazioni sull'eventuale organizzazione che promuove l'iniziativa e sull'Istituto scolastico che sarà frequentato all'estero, sui programmi e sulla durata della permanenza.

Il Consiglio di Classe, alla luce del percorso scolastico dello/della studente/ssa e delle motivazioni espresse relative all'esperienza di mobilità, formula un parere scritto – non vincolante - circa l'opportunità dell'esperienza, indicando punti di forza e di fragilità.

I genitori e lo/la studente/ssa che intende partire stipulano con l'ITAS Pastori un Contratto Formativo (Learning Agreement), predisposto dall'Istituto Pastori, contenente i termini per una proficua esperienza all'estero nonché per la riammissione. Nel contratto formativo vengono evidenziate le modalità di interazione tra l'Istituto Pastori e l'Istituto ospitante estero, siano precisati gli obiettivi didattici da conseguire (piano di apprendimento), siano evidenziate eventuali attività speciali e modalità di valutazione dell'alunno nella scuola ospitante.



Detto contratto, predisposto dal Consiglio di classe, deve essere sottoscritto dal Dirigente scolastico, dalla famiglia e dallo studente.

Le indicazioni dettagliate relative alle materie, ai programmi ed alle attività che permettono la predisposizione del Piano di apprendimento, dovranno essere fornite al più tardi entro il primo mese di soggiorno all'estero.

Il Consiglio di Classe – valutato l'allineamento dei programmi della scuola straniera con il percorso previsto - si riserva di sottoporre lo/la studente/ssa a prove integrative che permettano la valutazione globale necessaria per la riammissione all'anno scolastico successivo. Attenzione particolare sarà riservata all'apprendimento della lingua italiana e delle materie di indirizzo, per cui dovranno essere comunicati, in allegato al contratto formativo, i contenuti disciplinari definiti essenziali dai dipartimenti, per affrontare l'annualità successiva .

Nel Contratto Formativo il Consiglio di Classe segnalerà un docente - tutor, di norma un docente di Lingua Straniera, che terrà i contatti con lo/a studente/ssa per l'eventuale integrazione o modifica del Contratto Formativo stesso e per supportare lo/a studente/ssa nelle prime fasi del percorso di studi estero.

2. Durante la permanenza all'estero

Lo/la studente/ssa è tenuto, nei limiti di compatibilità con i ritmi di lavoro richiesti dalla scuola ospitante, a tenersi informato (per es. tramite il registro elettronico) sullo svolgimento della programmazione relativa alle discipline non studiate all'estero;

I docenti del Consiglio di Classe tengono relazioni con lo/la studente/ssa all'estero, fornendo materiale per l'integrazione degli insegnamenti e acquisendo elementi di valutazione formale e non formale, ai fini di facilitare l'inserimento a scuola al termine dell'esperienza all'estero. Lo/la studente/ssa si tiene in contatto con il suo docente tutor e si confronta con lui circa eventuali variazioni del progetto;

Lo/la studente/ssa tiene memoria, attraverso l'uso delle moderne tecnologie (blog, mail, piattaforme condivise ecc.) o in modo tradizionale (diario di bordo, quaderno, blocco per disegni ecc.), dell'esperienza in corso.

3. Al rientro in Italia:

a) Per la mobilità della durata di un intero anno scolastico

Lo/la studente/ssa consegna in segreteria copia del certificato di frequenza della scuola straniera insieme a programmi, giudizi e valutazioni delle materie indicate nel Learning Agreement. Nel caso in cui la documentazione raccolta dallo studente sia redatta in una lingua non comprensibile dai docenti della scuola italiana, lo studente provvede a fornirne la traduzione in italiano o altra lingua straniera nota.

Il Consiglio di Classe fa propria la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola frequentata dallo/a studente/ssa. Se previsto nel Contratto Formativo provvede inoltre ad accertare il conseguimento degli obiettivi connessi alle integrazioni richieste.

Se lo/la studente/ssa rientra in Italia prima del termine delle lezioni (indicativamente 8 Giugno) ed è in possesso della documentazione rilasciata dalla scuola all'estero (certificato di frequenza, programmi, certificazione delle competenze acquisite eventualmente tradotte), necessaria al Consiglio di Classe per valutare l'esperienza realizzata, lo/la studente/ssa viene



scrutinato a giugno e il Consiglio di Classe fornisce le indicazioni per il riallineamento necessario per frequentare l'anno successivo. Il Consiglio di classe dell'annualità successiva valuterà il raggiungimento del riallineamento indicato.

Se lo/la studente/ssa, dopo il termine delle lezioni, fornisce alla scuola la documentazione rilasciata dalla scuola all'estero (certificato di frequenza, programmi, certificazione delle competenze acquisite eventualmente tradotte), necessaria al Consiglio di Classe per la valutazione dell'esperienza realizzata, lo/la studente/ssa viene scrutinata alla fine di agosto (e comunque prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico). In tale caso il Consiglio di Classe tramite il tutor, procederà a fornire le indicazioni del riallineamento quando sarà in possesso della documentazione e lo/la studente/ssa verrà valutato anche sulla base dei contenuti essenziali recuperati.

Gli elementi così raccolti, insieme alle valutazioni fornite dalla scuola straniera e agli apprendimenti non formali e informali registrati, contribuiranno all'attribuzione del credito scolastico.

A prescindere dall'aspetto valutativo lo studente si impegna al riallineamento necessario per frequentare in modo proficuo l'anno successivo, anche per le materie seguite all'estero, secondo le indicazioni dei suoi insegnanti.

b) Per le mobilità di durata inferiore all'anno che si svolgono nella parte iniziale dell'anno scolastico

Lo/a studente/ssa consegna in segreteria copia del certificato di frequenza della scuola straniera insieme a programmi, giudizi e valutazioni delle materie indicate nel Learning Agreement. Nel caso in cui la documentazione raccolta dallo studente sia redatta in una lingua non comprensibile dai docenti della scuola italiana, lo studente provvede a fornire la traduzione in italiano o altra lingua straniera nota, con la vidimazione del Consolato;

Il Consiglio di Classe fa propria la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola frequentata dallo/a studente/ssa e definisce un periodo di tempo per il riallineamento riferito ai contenuti essenziali delle diverse materie;

Lo/a studente/ssa verrà regolarmente scrutinato/a tenendo in debito conto anche l'esperienza maturata nella scuola straniera e gli apprendimenti informali e non formali acquisiti.

c) Per le mobilità di durata inferiore all'anno che si svolgono nella parte conclusiva dell'anno scolastico

Si prevede un percorso simile alla mobilità per l'anno intero. In fase di valutazione finale avranno un proprio peso anche le valutazioni conseguite nella prima parte dell'anno scolastico.

Approvato dal Consiglio d'Istituto n. 257 del 28/11/2024, con delibera n. 257